

IMPOSTE E TASSEdi **MARCO NESSI****Addizionale sui bonus e stock options per dirigenti delle holding**

L'addizionale sui compensi corrisposti a titolo di bonus e stock option (ex art. 33 D.L. 78/2010) è applicabile anche ai dirigenti e amministratori delle holding industriali, rientrando tra i soggetti che operano nel settore finanziario.

Lo ha affermato la **Corte di Cassazione nella sentenza 6.06.2023, n. 16875** (cassando con rinvio le conclusioni della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino n. 2207/6/14, confermate in secondo grado e favorevoli al contribuente).

Com'è noto l' **art. 33 D.L. 78/2010 disciplina l'addizionale Irpef del 10% sugli emolumenti a titolo di bonus e stock option** (eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione) corrisposti a dipendenti che rivestono la qualifica di **dirigenti** nel settore finanziario e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (quali gli amministratori) nello stesso settore.

Con riferimento all' **'ambito soggettivo di applicazione** , è possibile osservare che: l'Agenzia delle Entrate, in assenza di un'indicazione espressa, ha ricompreso nel concetto di *"settore finanziario"* anche le holding che assumono e/o gestiscono partecipazioni in società finanziarie, creditizie o industriali (in tal senso: circ. Ag. Entrate 15.02.2011, n. 4, par. 13.1 e risposta all'interpello 13.12.2018, n. 106); la giurisprudenza di merito e di legittimità hanno ricompreso in questo concetto i soli soggetti che svolgono **attività nei confronti del pubblico** (in questo senso anche Cass. n. 22692/2020); nella risposta all'interrogazione parlamentare 12.01.2022, n. 5.07328, i **destinatari** della norma in esame sono stati individuati mediante rinvio all'art. 162-bis, c. 1, lett. a) e b) del Tuir (ovvero gli intermediari e le società di partecipazione finanziaria), con esclusione delle holding industriali. In questo contesto, nel caso in esame, a differenza di quanto riconosciuto dai giudici di II grado (che avevano escluso le holding industriali dall'alveo del **settore finanziario**), la Corte di Cassazione ha evidenziato che l'addizionale Irpef prevista dall'art. 33 D.L. 78/2010 è applicabile anche nei confronti dei dirigenti delle imprese che operano nel settore finanziario, da intendersi nella sua globalità e complessità, ovvero ricomprendendo i soggetti che: non necessariamente sono sottoposti a vigilanza e/o che svolgono attività rivolta al pubblico (a differenza di quanto riconosciuto nei precedenti orientamenti. Si vedano: Cass nn. 22692/2020 e 3913/2022); hanno attitudine a produrre, a fronte di una maggiore retribuzione variabile dei ruoli apicali, effetti economici potenzialmente distorsivi (così come i dirigenti delle holding di grandi gruppi industriali), ad esempio attraverso l'acquisto e la vendita di partecipazioni, l'acquisto di prodotti finanziari di rischio elevato o il ricorso a strategie finalizzate a far salire o scendere il valore di un titolo. Secondo la Cassazione, questa conclusione è altresì coerente con il fatto che se il legislatore avesse voluto limitare il riferimento dell'art. 33 D.L. 78/2010 ai soli intermediari regolati dal T.U.B., ovvero a un'altra specifica categoria di operatori, lo avrebbe dovuto fare attraverso un'esplicita previsione. Pertanto, la norma deve potersi applicare a un **settore finanziario che ricomprende anche soggetti non vigilati e che non operano presso il pubblico, quindi anche a dirigenti e amministratori delle holding industriali.**